

Alla Soc. Obiettivo Lavoro
Agenzia per il lavoro SpA
Via dei Quattro Cantoni, 16/18
00185 Roma

E, p.c.

al Direttore Generale dell'Amministrazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dr. Stefano VACCARI
SEDE

Oggetto: interruzioni lavorative per i lavoratori della Società Obiettivo Lavoro.

Si fa riferimento all'interruzione del servizio che è stata attuata riguardo la fornitura di lavoro per la Società Obiettivo Lavoro SpA, nel periodo compreso tra il 18 aprile e il 7 maggio 2008 e per quella programmata dal 9 al 20 agosto 2008.

Codesta società comunica, nella "proposta di proroga di assunzione", allegata alla presente e sottoposta alla firma dei lavoratori somministrati, che nel predetto periodo di interruzione il servizio di fornitura lavoro sarà sospeso ed afferma che "*i giorni non lavorati saranno trattati come giorni di ferie nella misura di quelli maturati al momento dell'inizio della sospensione e che gli altri giorni non coperti saranno considerati come permessi non retribuiti*".

Al riguardo si precisa che nel CCNL delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo del 23 settembre 2002, non è prevista in nessuna formulazione la "proroga di assunzione", bensì l'interruzione di missione (art. 29) e che questa non prevede l'utilizzo né di ferie né di permessi retribuiti da parte del lavoratore, bensì l'impegno, da parte della società di fornitura di lavoro temporaneo - oggi agenzie per il lavoro - a garantire al lavoratore per i giorni non lavorati, o una missione alternativa, con identico inquadramento professionale, oppure attività formativa adeguata, appare dunque fuori luogo la richiesta di utilizzo di ferie e permessi non retribuiti in sostituzione, così come l'ipotesi di risoluzione del contratto in caso di mancata accettazione di tale modalità di gestione dell'interruzione contrattuale, appare, addirittura vessatoria.

Tutto ciò premesso, la CGIL comunica pertanto che le ferie eventualmente fruite dai dipendenti di codesta Società durante il periodo di "sospensione dal servizio", dovranno essere retribuite in base al trattamento tabellare previsto.

Inoltre si chiede, a tutela dei diritti dei lavoratori somministrati, chiarimenti riguardo il'impropria richiesta effettuata e circa la mancata informativa della stipula di contratti di fornitura ai sensi dell'art. 1 del CCNL del 23.09.2002.

Roma 4 giugno 2008

p. la FP CGIL Mipaaf
Savino Cicoria


il Segretario Generale Nidil CGIL Roma Centro
Sabina Di Marco
